

senzione proposta dall'onorevole preopinante verrebbe in sussidio non del possessore dello stabile, ma di quello che ha esposto il denaro: motivo per cui tale proposta non raggiungerebbe lo scopo che egli si è prefisso.

Quindi e perchè vi debb'essere un'uniformità di principii in materia di tributi fondiari, e perchè non si ottiene lo scopo che il deputato Fagnani si propone, io non posso accettare l'aggiunta da esso accennata.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata l'aggiunta proposta dal deputato Fagnani.

(Non è appoggiata.)

Rileggo l'articolo 2.

MICHELINI. Prima che si venga a votazione su di questo articolo io credo di dover fare una riserva.

Ieri io accennava alla necessità, prima di fare lo stanziamento delle contribuzioni sui crediti fruttiferi, di dedurre i debiti dai crediti. Sebbene a me non sembri, domando tuttavia alla Camera se essa crede che questo articolo secondo sia la sede dell'emendamento che io ho in animo di proporre. Quanto a me, credo che il mio emendamento debba trovare luogo dove si stabilisce la quota della contribuzione, cioè nell'articolo 1 del progetto ministeriale, o nel 3 del progetto della Commissione.

Pertanto, senza più insistere, io faccio questa riserva, affinché non si precluda la via al mio emendamento quando ne verrà il caso.

GANDOLFI. Signori, stante l'ammissione dell'emendamento dell'onorevole signor Miglietti, mi occorre sottomettere alcune brevi osservazioni al vostro giudizio e lo farò in forma di dimanda al signor ministro di finanze, poichè se egli mi desse assicuranza che i redditi dei quali vado a ragionare sono dal medesimo riputati esenti, non mi occorrebbero più altri incumbenti: eccovi di che si tratta.

In alcuni luoghi dello Stato, e più particolarmente nel Genovesato, avvi molte locazioni perpetue di fondi rurali ed urbani fatte ben inteso per atto pubblico, che pagano un fitto perpetuo, detto da talune impropriamente, e forse per un gallicismo, rendita, ma che in sostanza è un vero fitto, e per la più parte corrispondente (notate la circostanza) o quasi corrispondente alla parte dominicale del reddito del fondo stesso.

Queste proprietà che vestono tutti i caratteri dell'enfiteusi, compreso quello di scioglimento della locazione, in caso di non pagamento dei fitti oltre il biennio, se si eccettua la differenza della maggiore importanza del fitto sui canoni che sogliono pagare nelle enfiteusi, sono già soggette alla contribuzione prediale; anzi, pel Genovesato, quando si fece il catasto non si tenne verun conto del canone, ma si allibrarono quei fondi liberi come tutti gli altri. Ora da ciò ne segue che se questi redditi venissero ad essere colpiti dalla nuova tassa, pagherebbero due volte.

A dir vero, se pongo mente alle disposizioni dell'articolo 406 del Codice civile ed a titolo della vostra legge che intende di tassare crediti, io tengo per fermo che questi redditi, per essere di lor natura redditi di fondi stabili e non interessi, di capitali, sono necessariamente esenti; ma temendo lo zelo di qualche impiegato non posso dispensarmi dal chiedere in proposito l'avviso del signor ministro per garantire i contribuenti dalle esigenze del fisco.

Io sono tanto più portato a far questa interpellanza, se rifletto alle disposizioni dell'articolo 528 del Codice Napoleonico. Questa giurisprudenza che mobilizzava tutte le rendite perpetue fu per lungo tempo in vigore fra noi: ora alcuni sotto quel regime credettero di dover prendere un'iscrizione ipo-

tecaria, che altri, malgrado le precitate disposizioni del Codice civile sardo, stimarono di rinnovare. Se noi dunque oggi non ci spieghiamo chiaramente, niente di più facile che un giorno il fisco dichiarare questi redditi, che pure sono frutti del proprio fondo anzi che interesse d'un capitale, compresi nelle disposizioni della presente legge.

Per questi motivi io pregherei l'onorevole signor ministro od il commissario regio a spiegarsi in proposito, e pel caso poco presumibile che si rispondesse, essere cotai frutti soggetti a questa imposta, mi riservo di proporre un emendamento od aggiunta all'articolo che discutiamo.

ARNULFO, commissario regio. Per quanto sia difficile il rispondere ad una interrogazione della tempra di quella che venne ora fatta, senza conoscere i termini coi quali sono concepiti i titoli costituenti quella specie di rendita cui egli accenna, ma ciò debba lasciarsi all'applicazione della legge ed alla giurisprudenza, tuttavia io dico che, stando alle parole del preopinante, si tratterebbe di rendita derivante da locazione: e qualora avesse realmente questo carattere, sicuramente i termini della legge, sono tali da escludere ogni pretesa del demanio a tale riguardo. Quando il legislatore spiega e coi termini della legge, e mediante discussione che accompagna la sua relazione, quale sia il pensiero che informa la legge medesima, io credo che le applicazioni non possono diventare nè troppo difficili nè arbitrarie. In ogni caso, ogni eccessivo o riprovevole zelo cui allude il preopinante sarebbe mitigato o represso dal Governo, e per altra parte la legge lascia aperta la via del Contenzioso amministrativo per far correggere ogni meno retta applicazione dell'imposta.

Quindi non posso dare una risposta positiva speciale all'interrogazione che mi venne fatta, perchè bisognerebbe conoscere intrinsecamente i titoli costitutivi di quella natura di reddito cui accenna, ma dico che se questo reddito è mero frutto di locazioni, certamente non sarà colpito dalla legge presente.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2, e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 3 del progetto del Ministero...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Accetto l'articolo terzo del progetto della Commissione.

MICHELINI. Su quest'articolo primieramente mi occorre di fare un'osservazione, ed è che secondo il progetto del Ministero, il quale prima stabiliva l'imposta sul capitale, ragguagliandola ad un quarto per cento, le rendite vitalizie verrebbero a pagare la metà di quello che pagherebbero secondo il progetto della Commissione, la quale, senza parlare di capitali, stabilì l'imposta ragguagliandola ad una vigesima parte del frutto o della rendita. Dimando se questo sia abbaglio, oppure sia fatto apposta. Ad ogni modo non mi pare molto giusto che colui il quale non ha che una rendita vitalizia debba pagare tanto quanto colui che ha una rendita perpetua e che può trasmetterla ai suoi successori.

MIGLIETTI, relatore. L'onorevole signor Michelini mi pare faccia una confusione fra la proposta del Ministero e quella della Commissione. Secondo la proposta del Ministero, l'imposta si stabiliva sul capitale, e quindi era sicuramente logico che quanto alle pensioni vitalizie si capitalizzasse la pensione stessa, e quindi si stabilisse l'imposta sul capitale; ma noi siamo partiti da un altro punto di vista, noi abbiamo creduto che non il capitale, ma la rendita dovesse servire di base per stabilire l'imposta, quindi abbiamo adottato questo principio.